



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1189 del 01/06/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 284 del 01/06/2023

PROPOSTA N. 1630 del 01/06/2023

OGGETTO: Determina a contrarre - Procedura per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O ex art 63 D.Lgs 50/2016 - CIG 9852291FB8 Importo € 208.000,00

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024” e “Piano della Performance 2022-2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio provvisorio.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile unico del procedimento e del Dirigente dell’Area 6 firmatari della presente;

PREMESSO CHE :

- questa Amministrazione gode di un’adeguata copertura assicurativa che ne garantisce la tutela incidendo sull’organizzazione e l’attività della stessa, espressione di un’opportuna analisi dei rischi, alla luce dei principali problemi riguardanti la pianificazione e le funzioni dell’Ente;
- con Determina Dirigenziale n. 257 del 30/06/2022 Reg.Gen N. 1242 del 13/07/2022 si affidava alla compagnia Allianz Assicurazioni il servizio annuale per la polizza RCT/O del Comune di Teramo;
- che il suddetto contratto è in scadenza alla data del 30/06/2023 e si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente;

PREMESSO ALTRESI CHE ai sensi della L. 240/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Olivieri, Specialista Amministrativo contabile presso l'Area 6 del Comune di Teramo;

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione indire una gara finalizzata all'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente afferente la copertura RCT/RCO, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2023 e con termine di scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2024;

VISTI:

- il Dlgs n. 50/2016;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Art 37 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTI il Capitolato Speciale, la scheda di offerta tecnica, la scheda di offerta economica e la scheda di variante tecnica relative al servizio in oggetto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, opportunamente predisposti con l'assistenza tecnica del Broker assicurativo e contenenti elementi essenziali per la formulazione delle offerte;

VALUTATO necessario procedere alla scelta del contraente sulla base delle seguenti scelte discrezionali:

- ai sensi dell'art 63 del Dlgs 50/2016, procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- ai sensi dell'art 95 del D lgs 50/2016 adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art 97 DLgs 50/2016 prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 97;
- ai sensi dell'art 97 DLgs 50/2016 prevedere la facoltà di sottoporre a verificare le offerte che appaiono anormalmente basse;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art 192 del D. Lgs. n. 267/2000 la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità dei propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto di determinare che:

- **fine** che si intende perseguire con il contratto: assicurare una copertura assicurativa RCT/O adeguata dell'Ente;
- **oggetto** del contratto: affidamento del servizio assicurativo copertura RCT/O per il Comune di Teramo per 1 (uno) anno;
- **forma** del contratto: scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza, ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

- **modalità** di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020, con aggiudicazione anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida;
 - **criterio** di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 Dlgs 50/2016;
- CIG assegnato: 9852291FB8**

ATTESO che si rende necessario approvare con la presente Determinazione i seguenti indirizzi:

DURATA: Il nuovo contratto assicurativo decorrerà dalle **ore 24:00 del 30.06.2023**, con termine di scadenza alle ore **24:00 del 30/06/2024**;

IMPORTO: L'importo complessivo dell'appalto, per la prestazione della copertura assicurativa in oggetto, comprensivo di imposte di legge è stato determinato in € 208.000,00, calcolato tenuto conto:

- di un'opportuna analisi dei rischi;
- dell'analisi statistica relativa alla frequenza/entità dei sinistri nel Comune di Teramo riferita all'ultimo quadriennio;
- della precedente procedura indetta con Determinazione Dirigenziale n.1883 del 24/11/2021, in cui il lotto RCT andava deserto;

PROCEDURA: si procederà attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 63 Dlgs n. 50/2016 da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di migliorie tecniche in fase di offerta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 35 D. Lgs n. 50/2016:

il valore stimato dell'appalto in oggetto è pari ad € 208.000,00, corrispondente al premio imponibile annuo da corrispondere alla Compagnia assicuratrice, calcolato tenendo conto degli elementi già elencati;

che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI;

l'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice degli Appalti, in quanto il servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale;

RITENUTO di prevedere nei documenti di gara la "Clausola di revisione dei prezzi" di cui all'art 106, comma 1, lett a), primo periodo, del D.Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall'art 29 del D.L. 27 Gennaio 2022, n.4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022 n. 25;

ATTESO che si rende necessario approvare con la presente determinazione i seguenti requisiti di partecipazione alla procedura di gara, i criteri di valutazione ed i relativi elementi da prevedere nel bando di gara, nel seguente modo:

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al lotto di partecipazione.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento

temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione.

La delegataria sarà tenuta, in ogni caso ad assolvere direttamente e per intero a tutte le obbligazioni contrattuali nei confronti del contraente e degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerte in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro riparto di coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente deve possedere i requisiti di idoneità elencati nella dichiarazione di cui al successivo punto 1) - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stato stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria elencati nella dichiarazione di cui al successivo punto 1) - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*.

Per la particolare natura del servizio il requisito di cui sopra non è correlato ai premi pagati bensì all'esposizione di rischio insita nel contratto stesso (massimali-somme assicurate-limiti di indennizzo).

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve possedere i requisiti di capacità tecnico e professionale elencati nella dichiarazione di cui al successivo punto 1) - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, contraddistinti con l'asterisco (*), assegnerà al concorrente un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la sanatoria.

L'operatore economico dovrà caricare la seguente documentazione:

1) Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, contenente espresso riferimento al lotto per il quale si concorre e attestante:

a)* di avere preso conoscenza del/i capitolato/i di polizza e di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando nonché tutte le condizioni generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e su tutte le circostanze che possono incidere

sull'esecuzione dell'appalto;

b)* di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in detta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno;

N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) * di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire i contratti in copertura dalle ore 24,00 del 30.06.2023, in deroga all'art. 1901 del C.C.

d)* di essere adempiente, all'interno della propria azienda e rispetto alle unità lavorative di cui si avvale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

e)* di essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente servizio;

f)* di essere in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., con riferimento al ramo assicurativo del lotto di gara cui si partecipa;

g) * di aver realizzato raccolta annua media premi lordi nel triennio (2020-2021-2022) non inferiore a:

LOTTO	REQUISITO DI RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI LORDI	RAMO MINISTERIALE
RCT/RCO	€ 100.000.000,00	RAMO DANNI

Per le rappresentanze o controllate di compagnia, anche aventi sede in altri paesi dell'U.E., i limiti di cui sopra devono intendersi riferiti ai premi totali e ai premi specifici raccolti dalla controllante;

h)* aver svolto nel triennio (2020-2021-2022) almeno cinque servizi assicurativi analoghi per tipologia emessi in favore di Enti Pubblici.

La dichiarazione dovrà essere corredata dall'elenco dei servizi svolti nel triennio di riferimento analoghi a quelli oggetto della presente procedura con indicazione dei rispettivi importi, delle date di decorrenza, e dei destinatari (contraenti) pubblici;

i)* di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Teramo, approvati rispettivamente con D.P.R. n. 62/2013 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 23.12.2021 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

l) *di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione di G.M. n. 408 del 30.12.2021.

m) che l'indirizzo PEC della Ditta è il seguente.....

N.B. La dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando deve essere resa e sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

☑ dal concorrente che partecipa in forma singola;

☑ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila

In tale ipotesi l'operatore economico dovrà allegare, inoltre, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto

costitutivo, da cui risultino, ai sensi dell'art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

In tale ipotesi l'operatore economico dovrà allegare, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario da cui risultino, ai sensi dell'art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

■ nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

■ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

■ in caso di Coassicurazione senza delega da tutti gli assicuratori, in caso di coassicurazione con delega dal coassicuratore delegatario.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

2) * L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta di cui al lotto per il quale si concorre, come da prospetto di seguito indicato:

LOTTO N.	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO LORDO STIMATO COMPRESIVO DI IMPOSTE DI LEGGE €	IMPORTO DELLA GARANZIA PARI AL 2% DEL VALORE ANNUO LORDO
1	RCT/RCO	€ 208.000,00	€ 4.160,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Bari ;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.445/200;
- b) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- d) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

N.B. In caso di coassicurazione la garanzia essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata; nel caso di coassicurazione o di ATI dovrà essere riportato sulla polizza il riparto di assunzione dei rischi.

3)* La ricevuta di pagamento, in originale o in copia autenticata, attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC

4)* Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83.

Si sottolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere prodotto in aggiunta alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente invito.

N.B. Ciascuna ausiliaria presenta il Documento di gara unico europeo, compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, Coassicurazioni da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

5)* Documento "PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.

6)* Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per la dichiarazione di cui al punto 1).

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici), relativa alla dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere :

1) mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo:456T causale: RP; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento della dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

2) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

7)* Procure

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato:

I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;

II. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

AVVALIMENTO

Il concorrente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine il concorrente dovrà rimettere quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e produrre il contratto, in originale o copia autenticata, stipulato in forma pubblica o per scrittura privata, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70

L'operatore economico provvederà a presentare l'offerta tecnica redatta su apposita modulistica predisposta dalla stazione appaltante.

L'offerta è firmata secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1) - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**.

La presentazione dell'offerta TECNICA è *obbligatoria* ai fini della partecipazione alla gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle: TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall'offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

☞ uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di alcuna variante, né predeterminata, né libera.

☞ diminuito, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle “varianti peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti.

☞ aumentato, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e dalle “varianti migliorative libere” (fino ad un massimo di ulteriori 20 punti) proposte, per un punteggio massimo complessivo di 70 punti.

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

☛ coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre;

☛ coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini – diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.

☛ coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima “variante”.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel caso di varianti peggiorative libere, il calcolo del punteggio sarà effettuato come segue, tenendo presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con

l'impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo quanto riportato nella sottostante tabella:
Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, ridotte dalle "varianti peggiorative libere" proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante peggiorativa, secondo quanto segue:

(esempio: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un coefficiente pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una di tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 0,85 x 0,93 x 0,80, ossia pari a 15,81 punti

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
peggiorativa ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA	da 0,30 fino a 0,60	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
peggiorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	da 0,61 fino a 0,70	eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza
peggiorativa SIGNIFICATIVA	da 0,71 fino a 0,80	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
peggiorativa di tipo MEDIO	da 0,81 fino a 0,90	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.
peggiorativa LIEVE	da 0,91 fino a 0,99	eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in relazione all'attività con moderate potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento (almeno 11 punti prima della riparametrazione), si procederà progressivamente con il calcolo del punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere e successivamente con quello delle eventuali varianti migliorative predeterminate

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (max. ulteriori 20 punti) sarà effettuato nel seguente modo:

1. In assenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà pari a 25 punti
2. In presenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà quello ridotto, determinato secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 20 punti:

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e una variante di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 1,03 x 1,04 x 1,08, ossia pari a 28,92 punti

TIPO VARIANTE	GAMMA COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
migliorativa LIEVE	da 1,01 fino a 1,04	estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.
migliorativa APPREZZABILE	da 1,05 fino a 1,08	estensione che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.
migliorativa SIGNIFICATIVA	da 1,09 fino a 1,12	estensione che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.
migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	da 1,13 fino a 1,16	estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza
migliorativa ECCELLENTE	da 1,17 fino a 1,20	estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (massimo numero dieci varianti) è stato assegnato un punteggio sulla base dell'impatto che la variante stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA	PUNTEGGIO
Proposta migliorativa LIEVE	Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.	1
Proposta migliorativa MEDIA	Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.	2

Proposta migliorativa SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone significativamente l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.	3
Proposta migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA	Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.	4
Proposta migliorativa ECCELLENTE	Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l'efficacia; estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza	5

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati, secondo quanto segue:

LOTTO RCT/O

N° Migliorativa Predeterminata	Varianti Tipologia	Testo Proposta	Punti max
1	lieve	<p>L'art.2.6 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI, si intende integralmente sostituito dal presente:</p> <p>La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.</p> <p>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.</p> <p>Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p>	1
2	media	<p>L'art.1.11 "OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO", si intende integralmente sostituito dal presente:</p> <p>La Società, con cadenza trimestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); ■ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); ■ sinistri respinti; ■ sinistri senza seguito; 	2

		<ul style="list-style-type: none"> ■ sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo. <p>Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ data di apertura della pratica presso la Società ■ data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, ■ indicazione del nominativo del terzo reclamante ■ descrizione del sinistro ■ condotta contestata ■ data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. <p>La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.</p> <p>Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.</p>	
3	lieve	<p>Il quinto capoverso di cui all'art.2.2 comma b) – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO -.... <i>Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro...</i> si intende così modificato:</p> <p>Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro</p>	1
4	media	<p>Il punto p. previsto all'art.2.6 – ALTRI RISCHI ESCLUSI si intende abrogato</p>	2
5 (Proposta con opzioni multiple)	5.1 media	<p>I MASSIMALI di polizza si intendono elevati come segue:</p> <p>RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 15.000.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona € 15.000.000,00 per danni a cose o animali</p> <p>RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 15.000.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona</p> <p>L'art. 3.5 "Limite di risarcimento" si intende elevato a € 15.000.000,00</p>	2
	5.2 significativa	<p>I MASSIMALI di polizza si intendono elevati come segue:</p> <p>RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</p>	3

		<p>€ 20.000.000,00 per sinistro con il limite di € 20.000.000,00 per ogni persona € 20.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 20.000.000,00 per sinistro con il limite di € 20.000.000,00 per ogni persona L'art. 3.5 "Limite di risarcimento" si intende elevato a € 20.000.000,00</p>	
6	significativa	L'art.1.6 "recesso in caso di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante.	3
7	eccellente	<p>L'articolo 3.6 SINISTRI IN SIR delle Condizioni Normative e di Garanzia della polizza si intende sostituito dal seguente: "FRANCHIGIA FRONTALE" La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta per ogni danno pari all'importo indicato nella scheda di offerta economica, importo che abroga eventuali franchigie di entità inferiore contenute nelle condizioni contrattuali, fatta eccezione per la sezione RCO per la quale non trova applicazione alcuna franchigia. Si conviene pertanto che tutti i sinistri, indipendentemente dal loro valore, verranno periziati, gestiti e liquidati direttamente dalla Compagnia; tutte le operazioni e spese di salvataggio, perizia, gestione e liquidazione (incluse le spese legali e quelle di cui all'art 1917 c.c.), saranno a totale carico della Compagnia che provvederà dunque all'integrale gestione e liquidazione del sinistro, la cui reiezione o transazione da proporre al terzo danneggiato, si intenderanno comunque approvate dall'Assicurato. Pertanto la Società richiederà alla Contraente, con cadenza trimestrale e con emissione di apposita appendice, l'importo cumulato delle franchigie anticipate per suo conto, nel trimestre precedente, con il relativo dettaglio complessivo. L'Ente si impegna a rimborsare l'importo cumulato delle franchigie anticipate entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di ricezione del relativo documento.</p>	5
8 (Proposta con opzioni multiple)	8.1 significativa	<p>Viene introdotto un ulteriore articolo, 3.7" LIMITE AGGREGATO ANNUO FRANCHIGIE" Si conviene tra le parti che per ciascun anno assicurativo, o in proporzione per eventuale frazione di esso, il Contraente/Assicurato non sarà obbligato al pagamento delle franchigie, qualora la somma degli importi delle franchigie liquidate nell'anno assicurativo (o frazione di esso in proporzione) ecceda il limite aggregato di € 150.000,00</p>	3
	8.2 molto significativa	<p>Viene introdotto un ulteriore articolo, 4.5" LIMITE AGGREGATO ANNUO FRANCHIGIE" Si conviene tra le parti che per ciascun anno assicurativo,</p>	4

		o in proporzione per eventuale frazione di esso, il Contraente/Assicurato non sarà obbligato al pagamento delle franchigie, qualora la somma degli importi delle franchigie liquidate nell'anno assicurativo (o frazione di esso in proporzione) ecceda il limite aggregato di € 125.000,00	
9	media	il limite di risarcimento previsto all'art. 3.3 lettera C "Danni provocati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo causati da evento di natura accidentale e improvvisa", si intende elevato a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno	2
10	media	il limite di risarcimento previsto all'art. 3.3 lettera L "Danni a condutture e impianti sotterranei", si intende elevato a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno	2

Si precisa che al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ritenute ammissibili; al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti, mentre i concorrenti successivi riceveranno il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

70 X	Punteggio ottenuto dall'offerta in esame
	Punteggio più alto assegnato

Riparametrazione: laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Per poter procedere alla successiva apertura dell'offerta economica, l'offerta tecnica dovrà raggiungere almeno il punteggio di 11 punti (prima della riparametrazione). In caso contrario il concorrente non sarà ammesso alla fase successiva di apertura dell'offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

L'operatore economico provvederà a presentare l'offerta economica redatta su apposita modulistica predisposta dalla Stazione appaltante, indicante il prezzo complessivamente più basso, così in cifre come in lettere, con le modalità previste nella scheda di offerta economica (premio riparametrato in base al prodotto del premio annuo lordo offerto per il coefficiente del deducibile prescelto).

Oltre il termine sopra indicato non resta valida alcun' altra offerta, anche se sostitutiva della precedente.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1) – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** e dovrà indicare, **a pena d'esclusione**, ai sensi dell'art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016:

- **i costi della manodopera pari ad €**

- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad €**

Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

Alle offerte economiche si attribuiscono max 30 punti previsti per il prezzo. Laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (30 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo minore}}{\text{prezzo delle offerte in esame}} \times 30$$

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata con le modalità di seguito indicate:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l'offerta economica formulata da ciascun partecipante sarà la risultante del combinato disposto "deducibile per sinistro" e "premio annuo lordo" indicati nella scheda di offerta economica.

Esempio:

- ☛ la Compagnia A formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 7.000,00 – premio annuo lordo pari a € 207.500,00
- ☛ la Compagnia B formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 8.000,00 – premio annuo lordo pari a € 199.700,00
- ☛ la Compagnia C formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 7.500,00 – premio annuo lordo pari a € 204.500,00

applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e dell'attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche risulterebbero pari a quanto segue:

- ☛ **Compagnia A – € 145.250,00** [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 207.500,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,70)]
- ☛ Compagnia B – € 179.730,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 199.700,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,90)]
- ☛ Compagnia C - € 163.600,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 204.500,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,80)]

Il servizio verrà aggiudicato, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dall'impresa aggiudicataria dalle ore 24:00 della data riportata sul capitolato tecnico in deroga all'art. 1901 del C.C., in considerazione, se del caso, dell'urgenza dell'avvio del servizio.

Si precisa che il contratto che si andrà a stipulare dovrà prevedere la firma digitale e l'inoltro sarà pertanto effettuato con modalità telematica non cartacea.

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione sarà sottoscritto in forma privata mediante sottoscrizione delle varie polizze.

CAUZIONI E GARANZIE

Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta.

Cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016.

BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di

imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di coassicurazione (ex art. 1911 C.C.):

- l'impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio;
- la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori coassicurati;
- l'indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici coassicurati;
- indicazione del Coassicuratore Delegatario.

N.B

In caso di presentazione di offerte da parte di **Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda, di consorzio o di coassicurazione:**

- il requisito di cui **al punto 1f (autorizzazione all'esercizio dell'attività delle assicurazioni)** dovrà essere posseduto da tutte le imprese;
- i requisiti di cui ai punti **1g (raccolta premi)** ed **1h (servizi analoghi)** potranno essere raggiunti anche cumulativamente; le quote dovranno corrispondere alla percentuale di rischio assunto da ciascuna compagnia assicuratrice;
- dovranno essere indicate le rispettive quote del rischio **che potranno essere oggetto di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o di coassicurazione senza delega:

- ciascun operatore che partecipa al Raggruppamento dovrà sottoscrivere l'offerta tecnica e quella economica;
- tra la documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserito, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario/delegatario.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito o di coassicurazione con delega nella busta contenente i documenti dovrà essere inserito l'atto notarile di costituzione del mandato con la relativa procura.

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: ALTO;
 - sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1189 del 01/06/2023

Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9852291FB8

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art 107 del Dlgs n. 267/2000 in materia di competenza dirigenziale;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Dlgs n. 118/2011;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale nel presente dispositivo:

1. **di incaricare** quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Alessandra Olivieri avente qualifica di Specialista amministrativo contabile presso l'Area 6 del Comune di Teramo;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, determina a contrattare per l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 63 Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio assicurativo copertura RCT/O per il Comune di Teramo per 1 (uno) anno definendo quanto segue:

CIG	9852291FB8
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Comune di Teramo - C.F. 00174750679

OGGETTO	Affidamento del servizio di assicurativo copertura RCT/O
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 63 Dlgs n. 50/2016
OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	tutti gli operatori economici abilitati
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	offerta economicamente più vantaggiosa, selezionata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95, comma 7 del Dlgs 50/2016
DURATA DEL SERVIZIO	Anni 1 con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2023 e con termine di scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2024
FORMA DEL CONTRATTO	scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza, ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016

3. **di dare atto** che il valore stimato del contratto è pari ad € 208.000,00, corrispondente al premio imponibile annuo da corrispondere alla Compagnia assicuratrice, calcolato tenuto conto:
 - di un'opportuna analisi dei rischi;
 - dell'analisi statistica relativa alla frequenza/entità dei sinistri nel Comune di Teramo riferita all'ultimo quadriennio;
 - della precedente procedura indetta con Determinazione Dirigenziale n.1883 del 24/11/2021, in cui il lotto RCT andava deserto;
4. **di dare atto** che all'affidamento del servizio è assegnato il seguente CIG 9852291FB8;
5. **di approvare** il Capitolato Speciale di appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. **di approvare** la scheda di offerta tecnica, la scheda di offerta economica e la scheda di variante tecnica, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. **di dare atto** che l'oggetto dei servizi da affidare è il seguente: Servizio assicurativo copertura RCT/O del Comune di Teramo;
8. **di dare atto** che:
 - è vietato il subappalto del servizio;
- il nuovo contratto assicurativo decorrerà dalle ore 24:00 del 30.06.2023 e con termine di scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2024;
9. **di dare atto** che la Prestazione principale è l'affidamento del servizio oggetto del presente bando: CPV 66510000-8; Prestazione secondaria: Non è prevista;
10. **di stabilire** che le garanzie fideiussorie dovranno essere costituite ai sensi e per gli effetti dell'art 93 DLgs 50/2016 di durata non inferiore a 180 giorni con decorrenza coincidente con il termine di scadenza fissato per la presentazione con allegata idonea documentazione

da cui si evinca il potere al rilascio della polizza da parte del soggetto sottoscrittore, come di seguito specificato:

LOTTO N.	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO LORDO STIMATO COMPRENSIVO DI IMPOSTE DI LEGGE €	IMPORTO DELLA GARANZIA PARI AL 2% DEL VALORE ANNUO LORDO
1	RCT/RCO	€ 208.000,00	€ 4.160,00

11. **di dare atto** che ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo (Portale gare d'appalto|Home (maggiolicloud.it), con aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga in gara una sola offerta valida;

12. **di provvedere** ai sensi dell'art 8 comma 1 lett a) del DL 76/2020 convertito in legge n.120/2020 all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 DLgs 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art 80 del medesimo D.Lgs.;

13. **di dare atto** che:

- l'Amministrazione per motivi di pubblico interesse si riserva la facoltà di revocare la gara di appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno;
- l'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art 95 comma 12 del Dlgs 50/2016 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza che i concorrenti possano pretendere alcunché;

14. **di prendere atto** che il broker tratterà quale quota parte del premio assicurativo una provvigione del 10%;

15. **di prendere atto** che il broker fornirà alle imprese partecipanti alla gara tutte le informazioni tecniche necessarie nonché dietro richiesta le statistiche analitiche dell'ultimo quadriennio;

16. **di dare atto** che la presente non comporta impegno di spesa, che verrà effettuato al momento dell'aggiudicazione;

17. **di trasmettere** il presente atto, unitamente agli atti tecnici e amministrativi, al civico Ufficio Appalti e Contratti per le procedure di affidamento;

18. **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Alessandra Olivieri)

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. Remo Bernardi)

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1630 del 01/06/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento OLIVIERI ALESSANDRA in data 01/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1630 del 01/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 01/06/2023

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1993

Il 05/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1189 del 01/06/2023 con oggetto: **Detremina a contrarre - Procedura per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O ex art 63 D.Lgs 50/2016 - CIG 9852291FB8 Importo € 208.000,00**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 05/06/2023.